



**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
E LA GESTIONE TELEMATICA
DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI,
SERVIZI E LAVORI DEL CONSORZIO
ENTE AUTODROMODI PERGUSA**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 4 Marzo 2022)

1. ISTITUZIONE ALBO ANNUALE – FINALITA'

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione da parte del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, dell'Albo annuale delle Imprese di Fiducia e dei Fornitori di beni e servizi (d'ora in poi denominato Albo), ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e in ottemperanza dell'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d'appalto, nonché della gestione degli Albi delle Imprese. Si richiamano altresì le seguenti norme regolanti le procedure di affidamento e per tutto il periodo della loro validità: Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, L.R. 12 luglio 2011 n. 12, parere MIT 752/2020, Direttiva 186673 del 16/12/2020 del Dipartimento Regionale Tecnico Regione Siciliana.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza ed equa rotazione.

2. AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'istituzione dell'Albo non costituisce in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma deve essere esclusivamente considerato come atto prodromico alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati presso cui attingere nei casi che verranno in seguito precisati.

L'iscrizione di un operatore economico nell'Albo costituisce presunzione di idoneità di partecipazione, per quel soggetto, alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa.

L'Albo verrà utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni, servizi e lavori ai sensi degli artt. 35, 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice.

Resta ferma la facoltà dell'Ente, in tutti quei casi particolari e motivati, di invitare e interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nell'Albo pertinente.

Il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa si riserva, comunque, la facoltà di procedere all'acquisizione di lavori, beni e/o servizi, mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3. STRUTTURA DELL'ALBO TELEMATICO

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Aziende o Cooperative esecutrici di lavori pubblici
- Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi
- Tecnici Progettisti ed assimilati
- Altri Professionisti (altre categorie professionali iscritti ad Albi: medici, avvocati etc).

Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e per descrizione come riscontrabile nel sito istituzionale dell'Ente.

Aziende esecutrici di Lavori Pubblici

L'operatore che intende iscriversi all'elenco delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici può registrarsi in tutte le categorie specializzate o generali per cui risulti in possesso di valida attestazione di qualificazione SOA, rilasciata dagli organismi abilitati. Se privo di attestato SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria d'iscrizione. Potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori di importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Fornitori di Beni e Servizi

L'operatore economico che intende iscriversi all'elenco dei Fornitori di beni e servizi può registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale. Le categorie merceologiche devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato CCIAA.

L'Ente si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste qualora le ritenga utili ai fini di gestione ovvero per specifiche sopravvenute esigenze.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti saranno raccolti per l'iscrizione all'Albo.

L'Ente tratterà le informazioni di cui verrà in possesso a seguito delle istanze presentate per l'iscrizione all'Albo annuale tenendo conto dei legittimi interessi dell'Operatore Economico relativamente alla protezione dei segreti tecnici e commerciali e della normativa sulla privacy dettata dal già citato D.Lgs 196/2003.

Tutti i dati che verranno acquisiti saranno trattati solo da personale appositamente incaricato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative.

Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Gare e Appalti cui sono demandati i poteri e le responsabilità degli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali che vengono esercitati in qualità di Responsabile del trattamento.

5. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs 50/2016.

Per essere iscritti all'Albo dei Fornitori e delle ditte di fiducia del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa occorre:

- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione;
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016;

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000 (allegata alla presente).

Resta salva la facoltà, per questo Consorzio, di effettuare controlli in merito alle dichiarazioni rese.

In qualsiasi momento, il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni o altra documentazione che comprovi il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal Decreto Correttivo 56/2017.

- insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con le P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001.
- Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008.

Per l'iscrizione come Aziende esecutrici di lavori pubblici:

- possesso dei requisiti previsti dall'articolo 90 D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'articolo 63 comma 1 D.P.R. 207/2010;
- certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per iscrizione come aziende di fornitori beni e servizi:

(appalti pubblici di forniture di beni e servizi per importi compresi nelle soglie previste dall'articolo 35, comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016)

- capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria o sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;

- capacità tecnica, documentata tramite:

descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché gli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;

- l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui dispone l'impresa;

- certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema di qualità". Il fornitore ha la facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni e comprovare la propria capacità tecnica.

Per iscrizione come professionista tecnico:

I Professionisti (sia in forma di persona fisica che societaria) che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti generali e professionali previsti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione e meglio individuati appresso; i requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del DPR 445/2000, munita di copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore (si richiede preferibilmente al fine di procedere alle verifiche a campione di allegare i certificati di regolare espletamento servizio rilasciati dagli enti affidatari, per le opere private necessita possedere contratto, fatturazione del servizio, certificazione del privato comprova di presentazione permessi pratiche agli uffici competenti).

Gli operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti di carattere generale o professionale. Essi sono comunque invitati a documentare la permanenza dei requisiti di ammissione ogni anno dall'iscrizione all'Albo. In caso di assenza di comunicazione del rinnovo dell'iscrizione e della permanenza dei requisiti allo scadere dell'anno, l'operatore economico verrà sospeso dall'Albo. Allo scadere del secondo anno, permanendo tale inattività, l'operatore verrà cancellato.

Requisiti richiesti:

Poiché ai sensi del combinato disposto all'art. 36 comma 2 lett. b), c) e c-bis) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ivi comprese normative in deroga, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante:

affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. Al fine di garantire una maggiore trasparenza l'affidamento diretto avverrà previo un sorteggio di Professionisti iscritti all'Albo con riferimento al servizio da affidare, nel rispetto di un'equa rotazione degli incarichi e degli inviti. E' facoltà del RUP e/o del Dirigente Tecnico competente di affidare direttamente, senza procedere ad un preventivo sorteggio, nei casi in cui l'oggetto della prestazione richieda particolare conoscenze e/o particolari specializzazioni;

mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. (previa consultazione di almeno 5 operatori attingendo i nominativi dall'Albo).

Per importi superiori ad € 40.000,00 e inferiori a € 75.000,00 i Professionisti e le società per i servizi tecnici dovranno dichiarare:

1. l'iscrizione agli Ordini Professionali relativi al titolo posseduto;

2. l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di Ingegneria e di Architettura, di cui all'articolo 3 lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi per cui si richiede l'iscrizione, per un importo pari al valore massimo di fascia.
Per importi superiori a € 75.000,00 ed inferiori a € 214.000,00 (ovvero alla Soglia Comunitaria di riferimento) i Professionisti e le società per i servizi tecnici dovranno dichiarare:
 1. l'iscrizione agli Ordini Professionali relativi al titolo posseduto;
 2. Iscrizione all'Albo Regionale dei Professionisti art. 12, comma 4, L.R. 12/2011;
3. il possesso di un fatturato globale, espletato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione all'Albo, di importo pari ad una volta il valore massimo della fascia;
4. l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di Ingegneria e di Architettura, di cui all'articolo 3 lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi per cui si richiede l'iscrizione, per un importo totale non inferiore ad un valore 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
(Gli importi possono essere oggetto di ridefinizione nel caso di intervenute modifiche di legge).

6. DIVIETI

Gli operatori di cui all'Art.3 possono effettuare domanda d'iscrizione all'Albo con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la stessa categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza d'iscrizione all'Albo;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione per le società nelle quali uno o più soci siano dipendenti del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa parenti/affini di primo grado.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art.2359 cod.civ.

7. MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'operatore economico interessato all'iscrizione all'Albo dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, sezione Albo Fornitori.

L'Account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato secondo la tipologia dell'elenco prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione alle sezioni di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando la documentazione richiesta.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica autenticandosi nella sezione "ACCEDI", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'Albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie

risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

E' fatto obbligo l'utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale, e per i soggetti con poteri di rappresentanza. La firma elettronica dovrà rilasciata da un operatore accreditato dall'Agided in corso di validità. La sottoscrizione che richiederà la firma digitale sarà espressamente indicata nei vari step di iscrizione all'Albo o in fase di partecipazione alle procedure di gara.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata al funzionario responsabile.

Non vengono accettate istanze che non siano quella dell'Albo Fornitori e Professionisti telematico.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza alcuna comunicazione al mittente.

L'utente abilitato può essere invitato a presentare offerta in risposta ad una richiesta di preventivo, alle procedure negoziate e partecipare a procedure aperte.

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni entro giorni 15 dal loro verificarsi.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

E' compito dell'operatore economico leggere attentamente e seguire le indicazioni e le avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

L'iscrizione al relativo Albo verrà confermata tramite invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione. L'iscrizione ed ogni effetto conseguente ad essa decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

8. UTILIZZAZIONE DELL'ALBO

La scelta degli Operatori economici, da invitare alle procedure di affidamento di cui al combinato disposto all'art. 36 comma 2 lett. b), c) e c-bis) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., ivi comprese normative in deroga, può avvenire attraverso affidamento diretto oppure tramite sorteggio, seguendo un criterio di equa rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti.

Nell'ipotesi in cui il numero di operatori economici in una stessa categoria e/o fascia di importo sia superiore al numero minimo da invitare ad una singola procedura di affidamento, gli operatori economici da invitare saranno selezionati applicando un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto della fascia di importo della prestazione e della diversa dislocazione territoriale delle imprese.

La valutazione della dislocazione territoriale dei concorrenti da invitare, relativamente a specifici interventi, è rimessa al responsabile Unico del Procedimento nel provvedimento di indicazione/Determina a contrarre.

Gli operatori iscritti all'Elenco da invitare, per assicurare la rotazione, vengono scelti dal Responsabile Unico del Procedimento mediante individuazione attraverso nominativi forniti dal Servizio che gestisce l'Albo Telematico dell'Ente;

E' fatta salva diversa opzione da parte del responsabile Unico del Procedimento di ciascuna procedura, previamente ed adeguatamente motivata.

L'invito può essere esteso anche all'affidatario uscente previa adeguata motivazione e/o avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione raggiunto a conclusione della precedente prestazione (esecuzione dei lavori o fornitura a regola d'arte, rispetto

dei tempi e di tutte le condizioni pattuite), ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Resta ferma la facoltà dell'Ente di invitare e interpellare soggetti non iscritti all'elenco, qualora lo ritenga opportuno a maggiore garanzia e salvaguardia dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei Contratti Pubblici, in considerazione dell'oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti nell'elenco.

Con riferimento a ciascuna categoria l'Ente provvede alla consultazione degli operatori economici come previsto dal combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lettere a), b), c) e c-bis) del D.Lgs 50/2016, (e comunque adeguandosi a tutte le norme transitorie in materia di affidamento di contratti pubblici), in relazione dell'importo della gara e/o dell'affidamento, rispettando i principi di non discriminazione, equa rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonché di efficacia, efficienza ed economicità.

E' facoltà della Stazione appaltante non prendere in considerazione nella rotazione degli inviti un precedente affidamento diretto per somme sino ad € 40.000,00 oppure inviti per tipologie di lavori sino alla soglia massima di € 150.000,00. (tali importi possono essere oggetto di ridefinizione nel caso di intervenute modifiche di legge). La possibilità di invitare l'operatore economico iscritto all'Albo ad una procedura di importo superiore a quelli in precedenza menzionati è esercitabile solo una volta e sino a completamento degli inviti degli operatori in elenco per l'anno solare.

Gli operatori iscritti all'Albo che verranno invitati alla gara saranno individuati da un sorteggio, effettuato in seduta pubblica, previa attribuzione di un numero a ciascuna delle ditte e con elenco segreto.

E' facoltà del RUP richiedere al Servizio che gestisce l'Albo Telematico dell'Ente richiedere da tre a cinque nominativi di operatori per operare un sorteggio che individui l'operatore economico a cui affidare direttamente procedure di gara ove permesso dalla vigente normativa.

Per particolari tipologie di affidamenti che coinvolgono l'operatore economico in interventi legati a lavori di urgenza e disponibilità sul territorio provinciale o parti di esso, è facoltà del RUP attingere dagli elenchi nominativi di Operatori economici presenti nel territorio al fine di garantire tempestività di intervento.

Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione dei preventivi e/o delle offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere, saranno indicate nelle richieste di preventivi o nelle lettere di invito alle procedure.

L'inclusione dell'Impresa nell'Albo non costituisce alcun titolo per pretendere affidamento di lavori, servizi o forniture.

Gli Operatori economici che non sono stati invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

9. AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo ogni operatore economico incluso in esso, verrà chiamato con cadenza ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Ad ognuno verrà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60 giorni dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Coloro che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini previsti decadranno automaticamente dall'Albo. L'amministrazione provvederà a dare formale notizia mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente del provvedimento di sospensione per avvenuta decadenza.

La sospensione non equivale alla cancellazione: i dati rimarranno attivi nel sistema, e in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, questo verrà riabilitato e sarà visibile nell'Albo. Farà fede la data e l'ora di chiusura dell'aggiornamento on line.

In ogni caso, ciascun operatore è tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni avvenute sia in riferimento alla categoria/e merceologica/che per cui si è iscritti nell'Albo, nonché ai requisiti minimi e alle informazioni fornite nel momento dell'iscrizione.

L'operatore economico che subisce qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da modificare e all'inoltro dell'istanza modificata. Questa procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore dall'Albo Fornitori; tale sospensione, dopo le verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione.

10. SOSPENSIONE

L'iscrizione all'Albo può essere sospesa da questo Consorzio, con apposito atto dirigenziale a carico della Ditta, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

1. sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
2. la ditta abbia dimostrato negligenza nella esecuzione di lavori e forniture a seguito di attestazione da parte del R.U.P. di lavori o forniture di beni e servizi;
3. la ditta abbia commesso violazioni di particolare rilevanza alle leggi o ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
4. ogni altro caso in cui si renda necessaria o opportuna la sospensione in relazione a particolari ipotesi di condotta contrattuale del Fornitore o in relazione ad eventi che suggeriscano, in via cautelativa, a non procedere ad affidamenti verso il medesimo operatore economico;
5. mancata comunicazione entro il termine perentorio di giorni dieci dal verificarsi di qualsiasi evento che possa comportare la perdita della capacità generale, tecnico-professionale, economico/finanziaria a divenire affidatario di contratti pubblici;
6. in caso di assenza di comunicazione del rinnovo dell'iscrizione e della permanenza dei requisiti allo scadere dell'anno dalla data di iscrizione.

9. CANCELLAZIONE

Sono cancellate dall'Albo con provvedimento Dirigenziale le Ditte per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1. decadenza del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e come modificato dal D.lgs 56/2017;
2. irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di forniture o di servizi;
3. condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione all'Albo;
4. fallimento, liquidazione o cessazione attività;
5. omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero alla perdita di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
6. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
7. qualora dalla certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia antimafia a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale, a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona o a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di ogni altro tipo di società;
8. mancata risposta, per tre volte, all'interpello dell'Ente in ordine a richieste di offerta. (La ditta potrà indicare i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta ma saranno considerati utili solo una volta ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo);
9. richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata per iscritto.
10. assenza di comunicazione del rinnovo dell'iscrizione e della permanenza dei requisiti allo scadere del secondo anno dall'iscrizione.

Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione. La cancellazione non preclude una nuova iscrizione.

11. VERIFICHE

L'Ente effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione. Qualora questa verifica dovesse dare esito negativo nei confronti dell'Operatore economico preso in considerazione, questo verrà cancellato dall'Albo e, se ne sussistono i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara, dovranno attestare sotto la loro responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alla disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione corrispondono al vero. Questa dichiarazione verrà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario, ma potrà essere estesa anche agli altri partecipanti. La stessa dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata prima del conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica determinerà, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, anche le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

12. INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le richieste d'offerta e tutte le comunicazioni inerenti l'espletamento delle gare saranno recapitate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase d'iscrizione all'Albo Fornitori.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC sono obbligatori per garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento all'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro delle imprese.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali modifiche o integrazioni.

13. MERCATO ELETTRONICO

Per le acquisizioni di beni e/o servizi resta fermo l'obbligo del preliminare ricorso alla consultazione in Consip oltre la soglia indicata dalla normativa vigente (art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 e art.1 comma 449 della Legge 296/2006 che obbliga gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma) e al MePA della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 40 della Legge 296/2006 come modificato dall'art. 7 comma 2 DL n. 52/2012 convertito con legge 94/2012).

Successivamente alle predette consultazioni, è facoltà per questo Ente, di esaminare offerte delle ditte iscritte nel proprio Albo fornitori al fine di verificare l'esistenza di condizioni economicamente migliori rispetto agli strumenti del mercato elettronico.

14. AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE

Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, il cui valore di base, senza oneri tributari, non sia superiore a € 3000,00 (tremila/00) si può procedere nei seguenti modi, fatti salvi gli obblighi di utilizzo di altri strumenti telematici di negoziazione indicati dalla normativa vigente:

- mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- mediante indagine di mercato esplorativa effettuata in modo informale dove il responsabile unico del procedimento lo ritenga necessario; con una determinazione a contrarre che approva il progetto d'appalto, si individua il nominativo del fornitore indicando anche l'importo della fornitura, l'oggetto dell'affidamento e le ragioni della scelta nonché il possesso dei requisiti di carattere generale, il RUP e le principali condizioni contrattuali nonché le attestazioni previste per legge;
- la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere commerciali anche tramite posta elettronica certificata.

15. PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA

Per gara telematica si intende la gestione di bandi e gare d'appalto attraverso l'utilizzo degli strumenti telematici ed informatici. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto alla tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitale (PEC e firma digitale), che rendono evidentemente l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale che prevedeva l'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

La piattaforma quindi consente di indire e gestire procedure di acquisto attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

La piattaforma può essere utilizzata sia per istituire una gara telematica sia per svolgere una sessione di gara tradizionale con l'invio cartaceo delle buste di offerta.

Per poter essere invitati tramite gli strumenti di negoziazione informatizzati, gli operatori economici devono essere abilitati agli albi telematici che consentono l'equa rotazione e i sorteggi casuali.

Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il primo step di iscrizione alla procedura telematica, senza l'obbligo di iscrizione all'Albo.

Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso di firma digitale, con certificato in corso di validità, di una PEC, di marca temporale ove previsto.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore dei servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità e l'inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.

16. PUBBLICITA'

L'avviso di istituzione dell'Albo Fornitori è pubblicato sul sito web del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa.

17.D.LGS 231/2001 – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

La cancellazione dall'Albo potrà essere attivata dall'amministrazione in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs 231/01 e s.m.i, anche non in relazione a rapporti con la stessa accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dell'esercizio dell'attività.

Im ogni caso, al momento di un'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del Dlgs 231/01, dovrà esserne data informazione immediata a questo Ente.

18. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli operatori iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art.3 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda, per quanto applicabile, alle leggi ed ai regolamenti in materia.

Le disposizioni legislative intervenute successivamente all'approvazione del presente Regolamento prevalgono sulle disposizioni di quest'ultimo senza che sia necessaria la sua materiale modifica.

Trovano in ogni caso applicazione le norme di cui al D.L. 76/2020 come convertito dalla Legge 120/2020.

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.